

## **RETRIBUZIONE e INCARICHI: la preposizione a due strutture semplici non vale a qualificarne una complessa**

CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza del 17.12.2019, N. 33393

**Robert Tenuta**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente sanitario aveva richiesto all'Asl di appartenenza il riconoscimento dei diritti retributivi riconnessi alla preposizione ad una struttura complessa sul presupposto che la predetta era stata preposta a due strutture semplici.

Avverso il rigetto della sopraindicata istanza da parte dell'Asl di appartenenza l'interessata ricorreva avanti il Tribunale, che però la respingeva; poiché anche il successivo ricorso avanti la Corte d'Appello veniva respinto il dirigente sanitario ha proposto ricorso per cassazione, rilevando, in particolare, che la Corte d'Appello aveva omesso l'esame di un fatto decisivo che "avrebbe consentito di riscontrare l'esistenza dei gradi di autonomia, nonché di innovatività ed importanza strategica tali da imporre di ritenere che il contemporaneo incarico di preposta a due strutture integrasse, per il periodo in cui ciò si era verificato i requisiti utili al riconoscimento di una complessità idonea all'attribuzione della posizione A3 di cui al contratto integrativo".

La Cassazione civile, sezione lavoro, premettendo che la Corte d'Appello aveva ben ricostruito l'assetto normativo e contrattuale, ha ritenuto non vero che la sentenza avesse omesso di valutare il fatto indicato dalla ricorrente come decisivo, avendone piuttosto negato la ricorrenza sotto il profilo della necessaria importanza, ha evidenziato che la preposizione a due strutture semplici non comporta necessariamente la qualificazione dell'incarico come di preposizione ad una struttura complessa (atteso che, come rilevato nei gradi di merito, la distinzione tra gli incarichi è qualitativa e tipologica e non quantitativa) e che, anche l'indicazione, di cui al motivo del ricorso, di possibili elementi di autonomia o rilevanza innovativo-strategica per alcune delle attività svolte, di per sé non significa che l'Azienda fosse tenuta a istituire una struttura complessa composta dalla sommatoria delle due strutture semplici, né a qualificare come complessa l'una o l'altra di esse.

A parere della Cassazione civile, infatti, l'individuazione, qualificazione e taratura delle strutture aziendali costituisce espressione, da effettuarsi nel contesto delle attività di cui al d.lgs. 502 del 1992, art. 3, comma 1-bis, di ampia discrezionalità datoriale.

Il ricorso suindicato è stato pertanto integralmente rigettato con sentenza del 17.12.2019, n. 33393.